



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.massimilianocoiana.it e massimilianocoiana.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

-
- a) *omissis* , è stata segnalata all'IVASS l'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso il sito internet www.massimilianocoiana.it;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e in *home page* riporta i seguenti riferimenti: *omissis* , “broker autorizzato” specializzato in polizze temporanee, il numero di iscrizione nel RUI *omissis* , l'indirizzo *omissis* ; il sito riporta inoltre nella sezione “*contattaci*” gli indirizzi *omissis*;
- c) il sito *internet* è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), pubblicata sul sito dell'IVASS, per effetto della richiesta *omissis* , formulata dalla società di intermediazione *omissis* , iscritta nel RUI *omissis* , per il collaboratore *omissis* , iscritto nel RUI *omissis* e i cui dati coincidono con quelli presenti nella *home page* del sito;
- d) in data *omissis* , l'IVASS ha ricevuto dalla PEC *omissis*, associata nel RUI all'intermediario *omissis*, un'ulteriore segnalazione dell'abusività dell'attività svolta attraverso il sito www.massimilianocoiana.it.
omissis;

- e) a seguito di consultazione dei portali *whois.domaintools.com* e *Registro.it*, è emerso che il sito è stato registrato in internet il 13/03/2025 attraverso la società *Tucows.com (Registrar)*, mentre è stata identificata in *omissis*, la persona che ha registrato il sito (*Registrant*). È stato inoltre rilevato che il sito era stato aggiornato il 28/05/2025. Il soggetto indicato quale *Registrant* è il medesimo che lo ha disconosciuto, mentre l'indirizzo coincide con la sede dell'agenzia *omissis* che ugualmente si era dichiarata estranea al suo utilizzo;
- f) in data *omissis*, l'IVASS ha chiesto al *Registrar* informazioni sul sito e sul suo titolare e di rispondere il termine di 3 (tre) giorni;
- g) in data *omissis*, il *Registrar* ha trasmesso 3 distinte risposte (*omissis*) che non hanno permesso di reperire le informazioni richieste riguardo al *Registrant*;
- h) in data *omissis*, l'IVASS ha richiesto notizie sul sito anche alle *e-mail omissis* e *omissis* presenti sul sito e chiesto di ricevere risposta entro tre (3) giorni);
- i) a tale comunicazione hanno fatto seguito due risposte *omissis* dall'indirizzo *omissis* e *omissis* da parte di *omissis*, stesso nominativo *omissis*, per confermare la titolarità del sito e di essere rimasto vittima di un attacco informatico a seguito del quale sarebbe stato necessario ripristinare i dati di contatto. Alle comunicazioni è stata altresì allegata una serie di documenti ma non anche il documento di identità. Tra i documenti trasmessi, è stato allegato il Modello Unico di Informativa precontrattuale ex art. 56 Regolamento Ivass 40/2018, *omissis*;

- j) il sito *internet* www.massimilianocoiana.it, accessibile anche digitando il solo nome a dominio massimilianocoiana.it, non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e, alla data odierna, risulta ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti *internet* www.massimilianocoiana.it e massimilianocoiana.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti *internet* www.massimilianocoiana.it e massimilianocoiana.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI